



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Via Salamone 29 - 76017 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail:
 bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.gesmundomorofiore.gov.it/> Codice
 Meccanografico: BAMB290002 - Codice Fiscale: 93437870723

Procedimento disciplinare per il personale scolastico

Infografica

anno scolastico 2018-2019

Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del Dlgs 150/2009

Sanzioni di minore entità <i>fino alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.</i>		Sanzioni di maggiore entità <i>dalla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg fino al licenziamento</i>	
Art. 69 Dlgs 150/2009; Art. 55-bis Dlgs 165/2001; Circolare pagg. 6-7		Art. 69 Dlgs 150/2009; Art. 55-quater Dlgs 165/2001; Circolare pagg. 7-8	
Organo competente		Organo competente	
ATA	Dirigente Scolastico <i>se la scuola è affidata a docente incaricato, entro 5 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'UPD.</i>	ATA	UPD Ufficio per i Procedimenti Disciplinari presso l'USR
Docenti		Docenti	
Dirigenti scolastici	Direttore Generale USR	Dirigenti scolastici	Direttore Generale USR <i>Previa istruttoria dell'UPD</i>
1ª Fase Contestazione d'addebito	entro e non oltre 20 gg dalla notizia dell'infrazione	entro e non oltre 40 gg dalla notizia dell'infrazione	
	Convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg	Convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 20 gg	
2ª Fase Svolgimento del procedimento	Il dipendente può:		
	a) Chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di conclusione del procedimento slitta in misura corrispondente al periodo di impedimento)		
	b) Presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale		
3ª Fase Conclusione del procedimento	c) Inviare memoria scritta		
	Entro 60 gg dalla contestazione d'addebito (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)	entro 120 gg dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)	
	Entro 60 gg dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il responsabile del procedimento è di competenza dell'U.D.P.)		
I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei seguenti casi: 1) Grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg. (vedi 2ª fase lett.a) 2) Le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, Dlgs 165/2001 nel caso di concomitanza con procedimento penale			
PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE			
La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa (Art. 69 Dlgs 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 Dlgs 165/2001; Circolare 88/2010 pag.6)			

Rapporto tra il procedimento disciplinare e procedimento penale
 Art. 69 Dlgs 150/2009; Art. 55-bis Dlgs 165/2001; Circolare pagg. 6-7

In linea generale il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi tutto o in parte le infrazioni contestate

Casi eccezionali in cui, per le infrazioni di maggiore gravità, può essere disposta la sospensione:

Accertamenti da compiere sono caratterizzati da particolare complessità (motivare adeguatamente)

L'UPD all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione

E' fatta salva la possibilità di adottare la sospensione del servizio o altre misure cautelari art. 55 ter, comma 1, Dlgs 165/2001

Il Procedimento Disciplinare sospeso riprende all'esito del Procedimento Penale

Casi di riapertura del Procedimento Disciplinare già concluso per effetto dell'esito del Procedimento penale

Il Procedimento Penale si conclude con sentenza irrevocabile di **assoluzione** che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso

Su istanza di parte proposta entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale

L'autorità competente riapre il Procedimento Disciplinare per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale

Il Procedimento Penale si conclude con sentenza irrevocabile di **condanna** mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione

d'ufficio

L'autorità competente riapre il Procedimento Disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale

La sentenza irrevocabile di condanna **dispone che il fatto addebitabile al dipendente comporta la sanzione del licenziamento** in sede disciplinare, mentre ne è stata applicata una diversa (cfr. commi 2 e 3 dell'art. 55-ter)

d'ufficio

L'autorità competente riapre il Procedimento Disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale

Termini

Riapertura del Procedimento	Entro 60 gg dalla comunicazione della sentenza all'Amministrazione o dalla presentazione dell'istanza di riapertura
Conclusione del Procedimento	Entro 180 gg dalla ripresa o dalla riapertura

Dirigente Scolastico
 Domenico COSMAI